Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 ottobre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 250 DEL 30 OTTOBRE 1951:

LEGGE 27 ottobre 1951, n. **1105.**

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

LEGGE 24 ottobre 1951, n. **1106.**

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

LEGGE 27 ottobre 1951, n. **1107.**

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

LEGGE 20 ottobre 1951, n. **1108.**

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

LEGGE 27 ottobre 1951, n. **1109.**

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

LEGGE 27 ottobre 1951, n. **1110.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 250 DEL 30 OTTOBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 77ª estrazione di obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui, effettuata in Roma l'1 e 2 ottobre 1951.

(5009)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 settembre 1951, n. **1101**.

Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo adeguamento pensioni » per provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971.

Per la gestione del « Fondo adeguamento pensioni » valgono le norme vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.

Limitatamente alla gestione relativa al personale esattoriale il « Fondo adeguamento pensioni », sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, assorbe e sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1950, i trattamenti previsti dal decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322, e successive modifiche, nonchè il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche ed aggiunte. Il Fondo stesso subentra nelle attività, passività, oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

Art. 2.

Il contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » di cui al precedente articolo, è stabilito, per il periodo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 3,80 per cento dell'intera retribuzione soggetta a contributo, corrisposta al personale. Esso è per il 2,80 per cento a carico del datore di lavoro e per l'1 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato al l'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia, con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 7 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » sarà variata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, qualora alle retribuzioni soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento della retribuzione in vigore alla data del 1° gennaio 1950.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, a decorrere dal 1° gennaio 1950 il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è commisurato ad una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

Detta percentuale è stabilita nella seguente misura:

per le pensioni liquidate con decorrenza dal:

1° gennaio al 31 dicembre		1950	35 %
»	»	1951	36 %
»	»	1952	37 %
»	»	1953	38 %
»	»	1954	39 %
»	»	1955	40 %

Art. 4.

Per il personale di cui agli articoli 36 e 37 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le percentuali di cui all'art. 3 sono sostituite dalle seguenti:

per le pensioni liquidate con decorrenza dal:

1° gennaio al 31 dicembre		1950	40 %
»	»	1951	41 %
»	»	1952	42 %
»	»	1953	43 %
»	»	1954	44 %
»	»	1955	45 %

Art. 5.

Gli iscritti, cessati dal servizio che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, sono tenuti a versare a proprio carico l'intero contributo al « Fondo adeguamento pensioni », di cui al precedente art. 2. Agli stessi è liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata a norma dell'art. 3 sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

Art. 6.

Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue se liquidate per anzianità e a lire 108.000 annue se liquidate per invalidità.

Art. 7.

Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme della presente legge, si applicano le percentuali di cui all'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

Art. 8.

Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1950 a norma del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, è determinato con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950 nella misura risultante dalla seguente tabella:

Classe di importo della pensione base annua	Pensione annua	
	di vecchiaia	di invalidità
Fino a lire 2.999	120.000	108.000
Da lire 3.000 a lire 5.999	132.000	114.000
Da lire 6.000 a lire 8.999	144.000	120.000
Da lire 9.000 a lire 11.999	156.000	126.000
Da lire 12.000 a lire 14.999	162.000	132.000
Da lire 15.000 a lire 17.999	168.000	138.000
Da lire 18.000 a lire 21.999	174.000	144.000
Da lire 22.000 a lire 29.999	180.000	150.000
Da lire 30.000 a lire 39.999	186.000	156.000
Da lire 40.000 a lire 49.999	192.000	—
Da lire 50.000 a lire 59.999	198.000	—
Da lire 60.000 a lire 69.999	204.000	—
Da lire 70.000 a lire 79.999	210.000	—

Il trattamento complessivo spettante ai superstiti la cui pensione deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950 è determinato, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950, o dalla decorrenza della pensione, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

Art. 9.

La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e la pensione base è posta à carico del « Fondo adeguamento pensioni ».

Art. 10.

Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della presente legge va aggiunta la indennità relativa al caro pane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal « Fondo adeguamento pensioni » istituito in base al precedente art. 1.

Art. 11.

Le indennità e i rimborsi di contributi di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, sono sempre calcolati in base all'ammontare dei soli contributi assegnati all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia.

Art. 12.

In caso di trapasso di gestione di esattoria per qualsiasi motivo, il nuovo esattore è solidalmente responsabile coi precedenti esattori per il mancato versamento in tutto o in parte dei contributi relativi alle precedenti gestioni.

Art. 13.

I contributi annui per il riconoscimento di maggiore anzianità posteriore al 1° gennaio 1937 tardivamente denunciata vanno calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denuncia della maggiore anzianità.

Ugualmente vanno calcolati in base alla retribuzione corrisposta all'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che vengano denunciati tardivamente.

I contributi relativi devono essere versati in un'unica soluzione dall'esattore che procede al riconoscimento dell'anzianità.

Art. 14.

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, è aumentato da due a tre.

Art. 15.

All'art. 34 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma:

« La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda ».

Art. 16.

Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modifiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Gressoney, addì 2 settembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951, n. 1102.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846; 25 ottobre 1928, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 1859; 1° ottobre 1931, n. 1371; 27 ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1° ottobre 1936, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 5 settembre 1942, nu-

mero 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505; 30 ottobre 1949, n. 1058 e 4 luglio 1950, n. 1255;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

All'attuale art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto il seguente comma: « Lo studente non può sostenere l'esame di « istituzioni di diritto privato », ove non abbia superato quello di « istituzioni di diritto romano », nè l'esame di « istituzioni di diritto romano », ove non abbia superato quello di « storia del diritto romano », nè l'esame di « diritto ecclesiastico » e « diritto canonico », ove non abbia superato quello di « diritto costituzionale » e « istituzioni di diritto privato ».

Attuale art. 31. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di:

14) Filosofia della religione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 31 agosto 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 45. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1951, n. **1103**.

Erezione in ente morale della « Fondazione Serafino Cevasco - Scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool », con sede in Genova.

N. 1103. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Serafino Cevasco Scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'acool », con sede in Genova, avente lo scopo di istituire e finanziare con le rendite del capitale di L. 10.000.000 una scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool presso l'Università di Ferrara, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 32. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1951, n. **1104**.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Dottor Leone Ferri » istituita presso la Facoltà di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » nell'Università di Firenze.

N. 1104. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Dott. Leone Ferri » istituita presso la Facoltà di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » nell'Università di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione e lavoro, agricole e di boscaioli, fra ex combattenti ed operai della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto reale 12 novembre 1921, n. 1754, con il quale il Consorzio provinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Grosseto, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il regio decreto 30 novembre 1924, n. 2153, che approva alcune modificazioni statutarie dell'ente stesso, fra cui la sostituzione della ragione sociale in quella di Consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione e lavoro, agricole e di boscaioli fra ex combattenti ed operai della provincia di Grosseto;

Visti i verbali di assemblea e del Consiglio di amministrazione del Consorzio predetto, in data 19 luglio 1951;

Viste le risultanze emerse dalla ispezione straordinaria eseguita all'ente stesso da un funzionario della Prefettura di Grosseto, da cui risulta che le attività sociali sono insufficienti al pagamento delle passività;

Viste le note 20 e 28 agosto 1951, con le quali il Prefetto di Grosseto ritiene di doversi adottare il provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa del Consorzio e designa il nominativo della persona a cui affidare l'incarico di commissario liquidatore;

Visti l'art. 2540 del Codice civile, il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di adottare il provvedimento di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione e lavoro, agricole e di boscaioli, fra ex combattenti ed operai della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto, è messo in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 2540 del Codice civile,

95 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

L'avv. Corrado Biagiarelli è nominato, per tutta la durata della liquidazione, commissario liquidatore del Consorzio stesso.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 198 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 4, *foglio n.* 184. — LA MICELA

(5451)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1951.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico nella provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegno di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Mantova, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° novembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 ottobre 1951

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1951
Registro Tesoro n. 16, *foglio n.* 4. — GRIMALDI

(5445)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1951.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegno di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Pescara, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° novembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 ottobre 1951

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1951
Registro Tesoro n. 16, *foglio n.* 5. — GRIMALDI

(5446)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1951.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico nella provincia di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegno di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Novara, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° novembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 ottobre 1951

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1951
Registro Tesoro n. 16, foglio n. 6. — GRIMALDI

(5447)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1951.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegno di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Cosenza, il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° novembre 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 ottobre 1951

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1951
Registro Tesoro n. 16, foglio n. 7. — GRIMALDI

(5448)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali presso l'Ospedale maggiore di Parma.

Con decreto interministeriale del 10 agosto 1951, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto col Ministero della pubblica istruzione, la Croce Rossa italiana è stata autorizzata ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali presso l'Ospedale maggiore di Parma.

(5345)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare una striscia di terreno in Livorno.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 settembre 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare una striscia di terreno retrostante la Casa della Madre e del Bambino di Livorno da adibire a sede per la ricreazione degli assistiti.

(5346)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un'area di terreno in Terni.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 settembre 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un'area di terreno in Terni per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5347)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un fabbricato in San Miniato (Pisa).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 settembre 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato in San Miniato da adibire a sede della Casa della Madre e del Fanciullo.

(5348)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un fabbricato in Porto Santo Stefano (Grosseto).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 giugno 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato in Porto Santo Stefano (Grosseto) da adibire a sede della Casa della Madre e del Fanciullo.

(5349)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un fabbricato in Vergato (Bologna).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 settembre 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato in Vergato (Bologna) da adibire a sede della Casa della Madre e del Fanciullo.

(5350)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti) di un mutuo di L. 7.157.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5421)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 113, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Avola (Siracusa) di un mutuo di L. 8.896.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5422)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 20 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 127, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Modica (Ragusa) di un mutuo di L. 28.660.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5423)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ravanusa (Agrigento) di un mutuo di L. 2.200.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5424)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa (Agrigento) di un mutuo di L. 10.865.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5425)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 26 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 112, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Enna di un mutuo di L. 43.700.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5435)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.400.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5426)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 115, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Piedimonte Etneo (Catania) di un mutuo di L. 6.100.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5427)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 120, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Malvagna (Messina) di un mutuo di L. 2.420.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5428)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Margherita Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Santa Margherita Belice (Agrigento) di un mutuo di L. 1.446.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5429)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cattolica Eraclea (Agrigento) di un mutuo di L. 1.330.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5430)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 272, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Anticoli Corrado (Roma) di un mutuo di L. 918.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5431)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 6.800.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5432)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 7 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Palmi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 43.741.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5433)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 111, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Torricella Peligna (Chieti) di un mutuo di L. 2.288.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del precedente mutuo di L. 2.813.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1951.

(5420)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1951, registro n. 34 Interno, foglio n. 110, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Miglianico (Chieti) di un mutuo di L. 1.108.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del precedente mutuo di L 1.256.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 20 marzo 1951.

(5434)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1951, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla signora Perretta Angela di Simmaco, allo scopo di ottenere l'annullamento del provvedimento con cui il Prefetto della provincia di Caserta ebbe a rigettare la sua richiesta di autorizzazione a trasferire l'esercizio pubblico di buffet gestito nei locali della stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere in altra località del Comune stesso.

(5161)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione

Il dott. Antonino Guarraggi di Modesto, nato a Cattolica Eraclea (Agrigento) l'8 settembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, conseguito presso la Università di Palermo nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(5353)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Borgotaro (Parma), dell'estensione di ettari 680, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 17 giugno 1948, viene ampliata su fondi contigui della superficie di ettari 112.

La zona stessa assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 792 e resta così delimitata:

ad *est*: torrente Tarodine, da case Mantelli sino alla Cavette;

a *sud*: dalle Cavette ai Fontanini e dai Fontanini fino a Mistà di Rovinaglia;

ad *ovest*: da Mistà di Rovinaglia a rio Riccò sino al torrente Taro;

a *nord*: da rio Riccò strada per San Rocco, indi torrente Taro sino a quota 448, poi strada per Boceto-San Rocco.

(5328)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di lavoro « La Ricostruzione », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 ottobre 1951, i poteri conferiti al comm. Pasquale Gargiulo, commissario della Società cooperativa di lavoro « La Ricostruzione », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 30 settembre 1951 al 30 marzo 1952.

(5409)

Scioglimento della Società cooperativa « La Virginia » con sede in Roma e nomina del commissario liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 ottobre 1951, la Società cooperativa « La Virginia » già il Campidoglio, con sede in Roma, costituita con atto 8 gennaio 1947 del dott. Achille Sabelli, notaio in Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del dott. Mazzotta Colonno, funzionario della Prefettura di Roma.

(5410)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Fossano.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 14 giugno 1951, n. 369, registrato alla Corte dei conti addì 15 ottobre 1951, al registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 16, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, una zona di terreno, sita nel comune di Fossano, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'Aeroporto di Levaldigi, e distinta in catasto terreni alla partita 5605, foglio di mappa IX, particella 27 (parte) 29 (parte) 53 (parte) e limitatamente alla superfice di ettari 0.48.18.

(5452)

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Savigliano.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 7 settembre 1951, numero 50, registrato alla Corte dei conti addì 15 ottobre 1951, al registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 15, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno sita nel comune di Savigliano, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'Aeroporto di Levaldigi, e distinta in catasto alla partita 2584, foglio 31, particella 33, ed alla partita 3271, foglio 131, particella 34, per una estensione complessiva di ettari 0.06.60.

(5453)

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Guidonia-Montecelio.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 27 giugno 1951, n. 386, registrato alla Corte dei conti addì 15 ottobre 1951, al registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 14, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, una zona di terreno mq. 800 già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'Aeroporto di Guidonia, e distinta nel catasto del comune di Guidonia-Montecelio (nuovo catasto) con i seguenti dati: partita 1312, foglio 18, mappale 280/c.

(5454)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano

Con decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 6608 in data 20 ottobre 1951, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano il rag. Giuseppe Villa in sostituzione del sig. Egidio Roncati, decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(5374)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 222

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,88	» Roma	624,87
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,89	» Trieste	624,91
» Napoli	624,95	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 30 ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69 —
Id. 3,50 % 1902	67,80
Id. 3 % lordo	46,60
Id. 5 % 1935	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	72,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,60
Id. 5 % 1936	91,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,25
Id. 5 % 1960	98,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,88

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Si comunica che, con decreti Ministeriali 4 settembre 1951, il dott. Giuseppe Bigliardi fu Menotti, notaio residente ed esercente in La Spezia e il dott. Carlo Alberto Federici di Mario, notaio residente in La Spezia ed esercente in Rio Maggiore, sono stati accreditati per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di La Spezia.

(5455)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2826 — Data: 24 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Coppola Gennaro fu Crescenzio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2875 — Data: 14 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Buonanno Vincenzo fu Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 754 — Data: 30 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Augenti Cataldo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3455 — Data: 13 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Barzago Anna Maria fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5871 — Data: 13 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: De Vita Caterina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data: 16 novembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Serrelli Luigi fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 785.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 — Data: 17 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Del Sette Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1432 — Data: 28 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Martone Maria di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 4290.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 510 — Data: 10 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: De Luca Gioacchino fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 17 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Maramotti Gentile fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 — Data: 25 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Falzone Gaspare fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 419 — Data: 9 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: D'Archivio Linda di Zopito — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 535 — Data: 5 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Barboni Roberto di Biagio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 23.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 settembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4926)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Spostamento della sede degli esami e sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 60449/20400.12.62 in data 11 maggio 1951 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza;

Vista la nota n. 19587 in data 27 agosto 1951 della prefettura di Potenza, con cui si chiedono alcune modifiche al decreto sopra indicato;

Decreta:

Gli esami relativi al concorso pubblico al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità.

Il prof. Italo Bellucci, docente di chimica generale, è nominato membro della Commissione del concorso in narrativa in sostituzione del prof. Lilio Bellucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Potenza.

Roma, addì 1° ottobre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5297)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per esami ad undici posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, recante norme sugli esami di ammissione ai posti di disegnatore aggiunto del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che reca modificazioni alla citata legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la nota n. 6423/12106/2.13 dell'11 maggio 1951 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso a tredici posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo tecnico dell'A.N.A.S.;

Ritenuto che dei sedici posti attualmente disponibili, tre debbono essere riservati agli invalidi di guerra e due agli invalidi civili, in applicazione della citata legge 3 giugno 1950, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad undici posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo tecnico dell'A.N.A.S.

Tale concorso sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (via Monzambano n. 10 Roma) entro il termine perentorio di giorni novanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare, nel seguente ordine:

a) cognome, nome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere, se da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I. Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dai nemici.

II. Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato:

a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra e di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione;

a 44 anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

III. I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

IV. I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

V. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalla competente autorità.

VI. Ai sensi dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1950, n. 843, le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 e nella lotta di liberazione, fruiscono di una elevazione del limite massimo di età pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.

Le candidate che intendano beneficiare dell'anzidetta disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VII. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: licenza di una scuola di belle arti o titoli di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative o diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, oppure patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario. Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, e certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissariato di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi, nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato e i candidati che si trovino alle armi nonchè i dipendenti delle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando, che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma in calce riportato.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un funzionario di grado 6°, che la presiederà, e da due funzionari di grado 7°, in qualità di membri, tutti e tre appartenenti al personale tecnico di gruppo *A* dell'A.N.A.S.

Un impiegato di grado non inferiore al 9° avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12°, gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 12°, di gruppo *C*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida, nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettiva, applicazioni elementari di architettura, disegno di edifici e di opere d'arte;

3) disegno topografico.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3), anche le seguenti:

4) diritti e doveri dell'impiegato;

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

6) nozioni di statistica.

Roma, addì 24 luglio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1951
Registro n. 2, *foglio n.* 168. — IZZI

(5313)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, col quale venne approvato il regolamento per il personale del Genio civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3826, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a 162 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) riservato al personale non di ruolo, in servizio della Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5304, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, n. 6682, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, al registro n. 9, foglio n. 20, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, n. 30183, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1951, registro n. 24, foglio n. 74, con il quale l'ingegnere principale del Genio civile Baratolo dott. ing. Eugenio è stato chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del citato concorso, in qualità di membro e segretario, in sostituzione dell'ingegnere principale di sezione del Genio civile Sapienza dott. ing. Giuseppe;

Considerato che il prof. Vittorio Serao, ordinario di costruzioni edili, stradali, idrauliche e disegno di costruzioni presso l'Istituto tecnico industriale « G Galilei » di Roma, già chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del citato concorso, ha declinato l'incarico per inderogabili motivi familiari e che, pertanto occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 994 in data 29 agosto 1951, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato, per tale incarico, il prof. Ripari Napoleone, ordinario di costruzioni edili, stradali, idrauliche e disegno di costruzioni presso l'Istituto tecnico « Quintino Sella » di Roma;

documenti di cui ai numeri 3 ed 8 e quello indicato alla lettera *p*) dell'art. 4 seguente.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire su carta bollata da L. 40 copia dello stato matricolare rilasciato dalle Amministrazioni di provenienza, qualora non facciano parte dell'A.N.A.S.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia, semprechè in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 ed 8 del presente articolo e quelli indicati alla lettera *p*) del seguente art. 4, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal Comando del Corpo al quale appertengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione, siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto,

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 e quelli di cui alla lettera *p*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residente in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dagli articoli 3 e 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti dall'A.N.A.S., potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente articolo 5, primo capoverso.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Decreta:

Il prof. Ripari Napoleone, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra del Genio civile, in sostituzione del prof. Vittorio Serao.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 settembre 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1951
Registro Lavori pubblici n. 30, *foglio n.* 85. — IZZI

(5412)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a due posti di ispettore di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 20 aprile 1951.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 25 giugno 1951, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro fra laureati in ingegneria che abbiano piena conoscenza della lingua tedesca, da assegnarsi a prestare servizio, in prima destinazione, all'Ispettorato del lavoro di Bolzano;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione di procedere alla proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a due posti di ispettore di 2ª classe (10°-*A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 20 aprile 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 25 giugno 1951, è prorogato fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 3, *foglio n.* 386. — LA MICELA

(5413)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a quattro posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 20 aprile 1951.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1951, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui due conferibili a periti tecnici industriali e due a ragionieri e periti commerciali, che abbiano piena conoscenza della lingua tedesca da assegnarsi a prestare servizio, in prima destinazione, all'Ispettorato del lavoro di Bolzano;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione di procedere alla proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a quattro posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (11°-*B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 20 aprile 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1951, è prorogato fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 3, *foglio n.* 385. — LA MICELA

(5414)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria del concorso per titoli a centosessantadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane, riservato ai reduci, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 13 ottobre 1951, n. 236, il cognome del candidato graduato al 1° posto, indicato in: « Chiaravallotti » deve intendersi rettificato in: « Chiaravalloti ».

(5456)

PREFETTURA DI POTENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti i precedenti decreti n. 5699 e n. 6457 del 9 marzo 1951, che approvavano rispettivamente la graduatoria generale e quella dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 22 giugno 1947;

Visti i decreti pari numero, in data 9 maggio, 31 maggio, 29 giugno, 8 settembre 1951, che apportavano varianti alla graduatoria stessa;

Considerato che il dott. Paone Raffaele ha rinunziato alla condotta di Muro Lucano e che i dottori Genovese Emanuele e Valvano Giuseppe, appositamente interpellati, hanno rinunziato alla stessa condotta;

Considerato altresì che il dott. Cagno Salvatore ha rinunziato alla condotta di Trecchina;

Ritenuto che i dottori Muto Gennaro e Aymone Fernando, appositamente interpellati, hanno rispettivamente accettato le condotte di Trecchina e Muro Lucano e rinunziato alle condotte di Maschito e Pietrapertosa, delle quali erano stati precedentemente dichiarati vincitori;

Ritenuto di dover procedere alla nomina per le sedi di Pietrapertosa e Maschito dei candidati idonei che seguono nella graduatoria;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Muto dott. Gennaro di Giovanni: consorzio di Trecchina;

2) Aymone dott. Fernando di Renato: consorzio di Muro Lucano;

3) Minerva dott. Matteo fu Francesco: consorzio di Pietrapertosa;

4) Rizzo dott. Mario di Santo: condotta di Maschito.

I presidenti dei consorzi interessati ed il commissario prefettizio di Maschito sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Potenza, addì 6 ottobre 1951

p. *Il prefetto*: ZOTTA

(5238)

PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il precedente decreto in data 10 settembre 1951, numero 22514, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Imperia, bandito il 1° febbraio 1950;

Visto il proprio decreto n. 22515, in data 10 settembre 1951, con il quale, in base alla graduatoria del concorso sopradetto, venivano nominati i vincitori delle singole condotte;

Considerato che i sottoelencati sanitari hanno rinunciato alla nomina per la condotta a fianco a ciascuno assegnata:

Bartoletti dott. Pier Francesco: condotta di Cipressa;
Pons dott. Giorgio: condotta di Pietrabruna;
Ferrario dott. Emilio: condotta di Triora;

e che inoltre, il dott. Renato Ruggiero, interpellato in data 24 settembre 1951, per la condotta di Molini di Triora, non ha fornito alcun cenno di riscontro, di accettazione o rinunzia, entro il termine perentorio di giorni quindici;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai seguenti candidati, compresi nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Ruggiero dott. Renato: condotta medica di Cipressa;
Pons dott. Giorgio: condotta medica di Molini di Triora;
Ferrario dott. Eimlio: condotta medica di Pietrabruna;
Mariotti dott. Mario: condotta medica di Triora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 16 ottobre 1951

Il prefetto: CRECIANI

(5237)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di direttore di macello con funzioni di veterinario condotto vacante nel comune di Castrovillari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n. 7021/1 del 1° marzo 1951, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a due posti di direttore di macello, con funzioni di veterinario condotto, indetto da questa Prefettura con decreto n. 28369 del 6 settembre 1950;

Considerato che il dott. Davino Stanislao ha rassegnato le dimissioni da direttore di macello con funzioni di veterinario condotto del comune di Castrovillari;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta sede il concorrente idoneo che segue nella graduatoria il dimissionario e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente è il dott. Rosa Pietro Lucio;

Decreta:

Il dott. Rosa Pietro Lucio è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore di macello con funzioni di veterinario condotto del comune di Castrovillari.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Cosenza, addì 13 ottobre 1951

p. *Il prefetto*: GARZIA

(5383)

PREFETTURA DI BARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 1908 div. San. dell'8 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1951, col quale si provvedeva all'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per la copertura di sedici posti di veterinario condotto, bandito con decreto prefettizio n. 27392 del 1° agosto 1947;

Visto le rinunzie dei vincitori delle condotte di Bari capoluogo, Monopoli ed Alberobello;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto che i candidati Di Geso Vito, Pirrelli Vito e Gigante Giuseppe che seguono in graduatoria hanno accettato le sedi resesi vacanti;

A parziale modifica del provvedimento sopracitato n. 1908 div. San. dell'8 gennaio 1951;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Di Geso Vito: Bari capoluogo;
2) Pirrelli Vito: Monopoli;
3) Gigante Giuseppe: Alberobello.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bari, addì 11 ottobre 1951

p. *Il prefetto*: GIARDINA

(5379)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto i propri decreti n. 12085, in data 12 aprile 1951, e numero 12101, in data 13 aprile 1951, con i quali è stato provveduto alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1947 ed alla assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso medesimo;

Visto il successivo decreto n. 21844, in data 18 luglio 1951, con il quale è stata apportata variazione alla assegnazione della sede di Forlì del Sannio, per espressa rinunzia del medico che ne era risultato vincitore;

Considerato che, a seguito di altra rinunzia, è rimasta vacante e disponibile la condotta di Acquaviva d'Isernia per cui necessita procedere alla assegnazione di altro titolare a tale condotta, tenendo presente l'ordine delle preferenze indicate, a suo tempo, dai concorrenti interessati;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alfonso Codagnone è nominato titolare della condotta medica di Acquaviva d'Isernia.

Il sindaco del Comune interessato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e in quello del Comune interessato.

Campobasso, addì 13 ottobre 1951

Il prefetto: LA SELVA

(5381)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.